

# TI\_GERICHTE 11.1999.16 vom 4. April 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-04-04, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1999.16](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.16)

FR: TI\_GERICHTE 11.1999.16 du 4 avril 2000

IT: TI\_GERICHTE 11.1999.16 del 4 aprile 2000

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

Il convenuto ha prodotto il 21 giugno 1999 vari documenti dai quali risulterebbero fatti nuovi che riguardano in particolare il piano regolatore di \_\_\_\_\_ (rimesso in discussione dal Tribunale cantonale della pianificazione in una sentenza del 17 aprile 1997), la situazione del fondo n. \_\_\_\_\_ (inserito in una zona di instabilità idrogeologica) e la tolleranza decennale degli alberi di cui l'attore chiede l'abbattimento. L'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta tuttavia di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni in appello. La Camera civile d'appello deve infatti giudicare sulla scorta dell'identico materiale del processo considerato dal primo giudice; non può statuire sulla base di fatti diversi (I CCA, sentenza del 18 novembre 1998 nella causa B. contro S., consid. 1; Cocchi/ Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 e 20 ad art. 321 CPC). Il rinvio di una causa dal Tribunale federale per completazione degli accertamenti e nuovo giudizio comporta bensì l'obbligo per la Camera di riesaminare la fattispecie sulla base delle indicazioni fornite dal Tribunale federale, ma non impone all'autorità cantonale di acquisire nuove prove in aggiunta a quelle già assunte dinanzi al Pretore (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 22 e 23 ad art. 322 CPC). Ne discende che i documenti prodotti dal convenuto per la prima volta in appello, come pure le nuove circostanze che quest'ultimo intende desumere dai medesimi, sono irricevibili. Ciò vale in particolare per la tolleranza decennale prevista dall'art. 160 LAC, la quale è del resto un'eccezione perentoria che spetta al proprietario degli alberi e non è dunque rilevabile d'ufficio dal giudice (Rep. 1982 pag. 110 consid. 2, 1979 pag. 297 con rinvio). Essendo stata sollevata per la prima volta con le osservazioni all'appello il 10 gennaio 1992 (punto 5, pag. 5 in alto), l'eccezione – tardiva – si dimostra quindi anch'essa irricevibile.

### E. 1.1

È ordinato a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, di eliminare dalla sua particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ tutti gli alberi di alto fusto che si trovano entro la fascia di 8 m dal confine con la particella n. \_\_\_\_\_ e che non siano compresi nell'area boschiva accertata dal Consiglio di Stato con risoluzione del 25 maggio 1994, confermata dal Tribunale federale il 12 novembre 1996. 1.2. In caso di mancata esecuzione dei lavori entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza \_\_\_\_\_ è autorizzato a far eseguire il taglio degli alberi da terzi, caricando i costi dell'intervento a \_\_\_\_\_. 2. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 600.–, sono poste a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà all'attore fr. 1000.– per ripetibili. II. Gli oneri processuali, consistenti in: a)

tassa di giustizia fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– da anticipare dall'appellante, sono posti a carico di \_\_\_\_\_, che rifonderà all'appellante fr. 1200.– per ripetibili. III. Intimazione a: – avv. dott. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; – avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario

## **E. 2**

Un altro problema è sapere se il primo giudice, al momento dell'emanazione della sentenza 12 novembre 1991, disponesse di informazioni sufficienti per statuire. Il Tribunale federale, in una causa parallela fra le stesse parti (inc. \_\_\_\_\_ della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna), aveva stabilito che ciò non era il caso per quanto riguardava l'accertamento dell'area forestale, poiché la già citata risoluzione 14 giugno 1989 del Consiglio di Stato (doc. A) era decaduta al momento in cui il Pretore aveva statuito il 26 marzo 1992. In considerazione della predetta giurisprudenza, con ordinanza del 19 aprile 1999 questa Camera ha acquisito agli atti nuovi elementi intesi ad appurare la situazione di fatto all'epoca del giudizio di primo grado (act. IV), ossia la decisione 25 maggio 1994 del Consiglio di Stato, in cui si ribadisce che l'area interessata dalla lite non è una superficie forestale, e la sentenza 12 novembre 1996 del Tribunale federale, che ha confermato la risoluzione governativa. Irrilevante ai fini del presente giudizio è per converso sapere se dopo di allora siano intervenute nuove circostanze: di massima, il giorno determinante per il giudizio d'appello rimane infatti quello della sentenza di primo grado (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 33 ad art. 307 CPC). Contrariamente a quanto sostiene il convenuto nel suo memoriale del 21 giugno 1999, non è dunque necessario appurare se l'ultimo accertamento esperito dall'autorità amministrativa sia tuttora valido o sia nel frattempo decaduto. Ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza.

## **E. 3**

Nella fattispecie l'attore ha chiesto – come si è accennato – la rimozione degli alberi posti tra il confine della particella n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ e la fascia di 8–10 m lungo il sottostante fondo n. \_\_\_\_\_. Egli ha fondato la domanda tanto sull'art. 29 NAPR, quanto sull'art. 155 LAC. Il Pretore ha respinto la petizione perché, a suo parere, le parti avevano derogato alla legge mediante la convenzione del luglio 1983. Secondo l'appellante tale accordo aveva per oggetto una regolamentazione dei rapporti di vicinato diversa da quella prescritta dalla legge (art. 29 NAPR, 155 LAC) e i contraenti hanno voluto disciplinare unicamente questioni relative alla pulizia di una porzione di terreno posta a nord-est della particella n. \_\_\_\_\_, indicata in giallo sulla planimetria allegata al contratto (doc. B, inc. \_\_\_\_\_). Le NAPR e la LAC sarebbero pertanto applicabili alla controversia.

## **E. 4**

Occorre dapprima esaminare se con la nota convenzione le parti hanno effettivamente regolamentato i loro reciproci rapporti di vicinato per quanto concerne le distanze dagli alberi di alto fusto dal bosco. Ove la reale e comune intenzione delle parti sull'interpretazione di un contratto sia in discussione, si deve far capo al principio dell'affidamento. Stando alla giurisprudenza, per determinare la reale intenzione delle parti il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze che hanno condotto alla stipulazione del contratto (DTF 116 Ia 58 consid. 3b, 113 II 51 consid. 1b, 112 II 253 seg. consid. 1c, 107 II

418 consid. 6). I fatti che devono essere presi in considerazione sono quelli che le parti conoscevano o potevano conoscere al momento in cui il contratto è stato perfezionato. Per contro, fatti posteriori alla conclusione del medesimo (comportamento delle parti) consentono di stabilire quali erano all'epoca le convinzioni dei contraenti (DTF 107 II 418 consid. 6 con riferimenti). In tale ambito il giudice deve trovare la soluzione più idonea alle circostanze (DTF 113 II 51 consid. 1b). a) L'opinione espressa a suo tempo dal Pretore non può essere condivisa. Lo scopo della convenzione al momento in cui essa fu negoziata non era invero, nel caso in esame, di derogare alle distanze legali prescritte dalla LAC o dalle NAPR del Comune di \_\_\_\_\_. L'interesse delle parti era un altro. Da un lato l'attore intendeva assicurarsi la vista dalla sua villa sul Lago \_\_\_\_\_ nell'area triangolare segnata in giallo sulla planimetria allegata alla convenzione del luglio 1983 (doc. B, inc. \_\_\_\_\_), che la crescita di piante d'alto fusto sul fondo sottostante avrebbe compromesso. D'altro lato l'interesse del convenuto, che traspare indirettamente dagli atti, era quello di mantenere edificabile il fondo su tutta l'area che rientra nella zona \_\_\_\_\_ del piano regolatore di \_\_\_\_\_. Se fosse avanzata anche su quella porzione di terreno, la vegetazione silvestre avrebbe pregiudicato l'edificabilità del fondo causandone una notevole diminuzione di valore. L'assegnazione di un fondo alla zona edificabile non può comportare effetti giuridici per il bosco: particelle boschive assegnate alla zona edilizia continuano a far parte dell'area forestale (art. 18 cpv. 3 LPT; RDAT 1989 n. 100 pag. 258 con richiami). L'interesse dell'attore al taglio degli alberi può essere desunto per altro dal riparto delle spese per tale operazione e per la pulizia della porzione del terreno a nord-est della particella n. \_\_\_\_\_. L'appellante si è in effetti impegnato ad assumere i due terzi dei costi, mentre la rimanenza sarebbe stata assunta dal convenuto. I motivi che hanno successivamente condotto le parti alla lite sono invece irrilevanti e non possono essere presi in considerazione per l'interpretazione del contratto. b) Si aggiunga che, di regola, le norme del diritto dispositivo tutelano a sufficienza gli interessi delle parti. Per converso, i contraenti che intendono derogare alla legge devono manifestare la loro volontà in modo chiaro e non equivoco, specie se tale volontà non può essere desunta dall'insieme delle circostanze (DTF 115 II 268 consid. 5a; Kramer in: Berner Kommentar, Berna 1986, n. 48 ad art. 18 CO). Nella convenzione del luglio 1983 non si accennava in alcun punto alla volontà di derogare alle norme della LAC o delle NAPR sulle distanze che le costruzioni o i giardini avrebbero dovuto rispettare dal margine del bosco, né una volontà del genere traspare dagli atti. Stando così le cose, il senso, la portata e l'interpretazione che il Pretore ha dato alla convenzione del luglio 1983 non possono essere condivisi. Occorre pertanto esaminare se l'azione possa essere accolta in applicazione degli art. 155 LAC o 29 NAPR.

## **E. 5**

Secondo l'art. 155 LAC non è permesso piantare o lasciar crescere alberi di alto fusto non fruttiferi e neppure roveri, castagni e noci, se non alla distanza di 8 m dalle abitazioni, orti, giardini e vigne, come pure di 6 m dagli altri fabbricati e fondi coltivati. Per contro l'art. 29 NAPR del Comune di \_\_\_\_\_ prescrive che tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni. Il Tribunale federale, nella sua sentenza del 5 maggio 1993 in questa causa, ha precisato che l'oggetto della tutela garantita dall'art. 155 LAC è diverso da quello dell'art. 29 NAPR (consid. 3b). L'art. 155 LAC è volto a salvaguardare la proprietà del vicino, impedendo la crescita di piante di alto fusto – e quindi gli inconvenienti derivanti, tra l'altro, dalla formazione di zone d'ombra e dall'intralcio della vista – oltre una distanza minima dai fabbricati e dai fondi vicini. Per contro, esula dalle previsioni della norma la distanza che le

costruzioni devono rispettare. Per la fattispecie disciplinata dall'art. 155 LAC, in effetti, le costruzioni (abitazioni o altri fabbricati) preesistono agli alberi d'alto fusto. Diversa è la situazione regolata dall'art. 29 NAPR, che ha lo scopo di tutelare il bosco, esigendo una distanza minima in caso di nuove edificazioni. Quest'ultima norma implica la preesistenza di un bosco e un'edificazione successiva. Le due disposizioni possono quindi essere applicate autonomamente. Il Tribunale federale ha nondimeno rilevato che l'applicazione dell'art. 155 LAC può essere inibita da prevalenti disposizioni di diritto pubblico. Tale è il caso, ad esempio, quando le piante di alto fusto di cui il vicino chiede il taglio abbiano acquisito ormai carattere di bosco nel senso della legge federale sulle foreste, sicché non possano più essere eliminate. In un caso del genere la preminenza delle disposizioni di diritto pubblico su quelle di diritto privato è ribadita all'art. 168 LAC. Occorre pertanto esaminare se nella fattispecie, come pretende l'appellato, gli alberi cresciuti sulla sua particella n. \_\_\_\_\_ abbiano formato un bosco nel senso della legislazione sulle foreste.

#### **E. 6**

Il tema – come detto – è già stato affrontato da questa Camera, dal Consiglio di Stato e dal Tribunale federale. Con risoluzione 14 giugno 1989 (doc. A) il Consiglio di Stato aveva stabilito che solo la parte inferiore della particella n. \_\_\_\_\_ era coperta da vegetazione silvestre, mentre la parte superiore non poteva essere considerata bosco, come è stato indicato nella planimetria allegata alla decisione. Tale decisione è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza del 18 maggio 1990 (doc. EE, inc. n. \_\_\_\_\_), la quale era servita a questa Camera per emanare il proprio giudizio nella nota causa parallela (inc. \_\_\_\_\_ della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna). L'accertamento dell'area forestale aveva tuttavia validità solo per due anni (doc. A, punto 5 pag. 3 in alto). Con istanza del 31 dicembre 1992 il convenuto ha quindi chiesto un nuovo accertamento, ritenendo che nel frattempo la situazione dei luoghi fosse mutata. Con decisione 25 maggio 1994 il Consiglio di Stato ha riconfermato la precedente risoluzione del 14 giugno 1989. Contro la predetta decisione il convenuto ha introdotto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, unitamente al WWF Svizzero e alla Stiftung für Landschaftsschutz. Con sentenza del 12 novembre 1996 il Tribunale federale ha respinto i gravami. Nonostante i risultati della perizia fatta allestire il 10 febbraio 1994 da questa Camera e quelli della perizia ordinata nell'ambito della procedura federale, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che l'area litigiosa non può essere considerata superficie forestale (consid. 6). L'esito della procedura amministrativa sull'accertamento dell'area boschiva è vincolante per il giudice civile, che deve fondarsi su quanto ha deciso la competente autorità amministrativa. L'applicazione dell'art. 155 LAC non è pertanto inibita dall'art. 168 LAC. Sotto questo profilo l'appello merita dunque parziale accoglimento, nel senso che all'attore va riconosciuto il diritto di chiedere il taglio delle piante che sono cresciute sulla particella n. \_\_\_\_\_ entro una fascia di 8 m dal confine con la particella n. \_\_\_\_\_, nei limiti dell'accertamento dell'area forestale che sono stati fissati dal Consiglio di Stato il 14 giugno 1989 e il 25 maggio 1994 nelle planimetrie allegatale alle decisioni.

#### **E. 7**

Rimane da chiarire se l'appellante possa pretendere che il vicino elimini gli alberi che si trovano sul fondo n. \_\_\_\_\_ fino a una distanza di 10 m dal confine con la sua particella n. \_\_\_\_\_ sulla base dell'art. 29 NAPR. Tale norma prevede – come noto – che “tutte le costruzioni devono distare 10 m dal limite del bosco, misurati dalla linea ideale che contorna i tronchi degli alberi più esterni”. Il problema è già stato risolto dal Consiglio

di Stato nella citata risoluzione del 31 luglio 1991 (doc. 3). In tale decisione, passata in giudicato, il governo ha annullato un provvedimento del Municipio di \_\_\_\_\_ che aveva fatto ordine al convenuto di rimuovere “le piantagioni in contrasto con le distanze previste dal piano regolatore, e cioè entro i 10 m dal confine con la particella n. \_\_\_\_\_”. L'art. 29 NAPR ha lo scopo di tutelare il bosco e presuppone che le nuove costruzioni mantengano una distanza minima dalla selva di almeno 10 m. In altri termini, l'art. 29 NAPR disciplina i casi in cui vi sia un bosco preesistente e un'edificazione successiva (sentenza del Tribunale federale del 5 maggio 1993 fra le stesse parti, consid. 3b). In concreto, come ha già avuto modo di precisare il Consiglio di Stato, non vi è alcuna nuova edificazione in prossimità del bosco e, di conseguenza, tale norma non è applicabile al caso concreto. Né simile decisione può essere rimessa in discussione dinanzi alle autorità civili. Un riesame siffatto sarebbe possibile soltanto nel caso di risoluzioni inficiate di nullità (DTF 108 II 460 consid. 2, 101 II 151 consid. 3, entrambe con riferimenti di dottrina) e nella fattispecie nulla induce a ritenere – né l'appellante pretende – che la risoluzione governativa sia nulla. Ciò posto, l'attore può esigere che il vicino tolga le piante cresciute davanti al confine della sua proprietà sulla sola base dell'art. 155 LAC (distanza di 8 m dal confine), escluso l'art. 29 NAPR (distanza di 10 m dal bosco). Come si è visto (considerando 1), la tolleranza decennale prevista dall'art. 160 LAC non è rilevabile d'ufficio dal giudice (Rep. 1982 pag. 110 consid. 2, 1979 pag. 297 con rinvio): il convenuto essendosi avvalso di tale argomentazione per la prima volta nelle osservazioni all'appello, l'eccezione – tardiva (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) – si rivela improponibile. In conclusione l'appello merita parziale accoglimento, nella misura in cui è fondato sull'art. 155 LAC.

## **E. 8**

La tassa di giustizia e le ripetibili seguirebbero il principio dell'art. 148 cpv. 2 CPC. Visto l'esito del gravame, il trascurabile grado di soccombenza dell'appellante e l'assoluta infondatezza della resistenza opposta dal convenuto al principio del taglio delle piante, contraria all'art. 2 cpv. 2 CC (sentenza del Tribunale federale del 5 dicembre 1996, pag. 22), soccorrono tuttavia “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) per porre le spese nel loro intero a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'appellante un'adeguata indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.